

Pubblicato il 02/05/2025

**N. 00120/2025 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00387/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2025, proposto da

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Chiara Lista, Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

C.A.A. Confagricoltura Emilia Romagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Castellazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Associazione Italiana della Caccia – Italcaccia, Club Italiano del Colombaccio,

Club Veneto Cacciatori di Colombaccio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Cuccu, Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
ad opponendum:

Confagricoltura Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Castellazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera della Giunta Regionale – Regione Emilia Romagna, n. 2154 del 11 novembre 2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione BURERT, n. 55 del 12.3.2025 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano di controllo del colombaccio in Emilia Romagna*", comprensivo di allegato parte integrante e sostanziale, nonché degli atti e provvedimenti prodromici e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna e di C.A.A. Confagricoltura Emilia Romagna S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che l'Associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la delibera della Giunta Regionale – Regione Emilia Romagna n. 2154 del 11 novembre 2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale

della Regione BURERT, n. 55 del 12.3.2025 avente ad oggetto l'approvazione del piano di controllo del colombaccio in Emilia Romagna;

- ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare: quanto al *fumus boni iuris* risultano *prima facie* infondate le censure articolate in ricorso, alla luce dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione e tenuto conto della gradualità della misura introdotta (il contingente prelevabile massimo di 11.000 esemplari/anno, pari a circa il 15% della media dei prelievi venatori annuali come allegato dalla Regione, potrà infatti ai sensi del punto 7 del Piano essere “*temporaneamente sospeso anteriormente alla data del 15 settembre al raggiungimento della soglia di 10.000 capi, per essere rimodulato in modo da evitare lo sforamento del piano medesimo. In caso di necessità tale contingente può essere rivisto al ribasso in caso emergano esigenze di natura conservazionistica sulla specie target o al rialzo in caso i danni aumentino, anche a scala locale, in quest'ultimo caso previo ulteriore parere da parte di ISPRA*”); quanto al *periculum in mora*, nel bilanciamento degli interessi proprio di questa fase, vanno ritenute prevalenti le esigenze sottese al piano di controllo allegate dall'Amministrazione, rispetto alle finalità concretamente perseguite dalla ricorrente la quale ha contestato alla Regione “la mancata valutazione della preapertura della caccia o della maggiore pressione venatoria”;
- ritenuto che le spese di questa fase possano essere compensate per la novità della fattispecie esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):

- rigetta la domanda cautelare;
- compensa le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con  
l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Jessica Bonetto**

**IL PRESIDENTE**

**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**